

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Addi 24 luglio 1980, in Carpi

t r a

la ditta CONFEZIONI MAGLIERA EMA - S.P.A., rappresentata dal Sig. Magnanini Ettore

e

la R.S.A. della ditta stessa, nelle persone dei signori: Barbieri Carlo - Lugli Afra e Cavioli Iella-

si stipula il seguente accordo integrativo aziendale.

1) - OCCUPAZIONE - INVESTIMENTI - INFORMATIVE

a) La direzione aziendale è disponibile, anche a richiesta della R.S.A., in relazione alle prospettive produttive ed occupazionali che possono comportare modificazioni al normale orario di lavoro o processi di ristrutturazione aziendale, a fornire alla Rappresentanza Sindacale Aziendale ogni possibile e preventiva informazione in materia di investimenti e di occupazione.

b) La direzione aziendale si impegna a privilegiare, in occasione di nuove assunzioni, lavoratrici e lavoratori iscritti nelle diverse graduatorie dell'Ufficio di collocamento, limitando comunque le assunzioni attraverso "passaggio diretto" ai casi motivati da particolari esigenze di carattere professionale e tecnico produttive.

La direzione privilegerà, altresì, in occasione di nuove assunzioni correlate alle esigenze organizzative e produttive aziendali, lavoratori in mobilità provenienti da aziende in difficoltà.

c) Nell'ambito e nel rispetto della vigente normativa contrattuale, la direzione è disponibile ad esaminare congiuntamente con la Rappresentanza Sindacale Aziendale la concreta possibilità di agevolare la frequenza a corsi di formazione e di riqualificazione del tessile-abbigliamento programmati in zona, da parte dei lavoratori dipendenti, tenute presenti le esigenze di carattere organizzativo-produttivo dell'azienda in relazione ai corsi medesimi.

2) - LAVORO ESTERNO - INFORMATIVA

Fermi restando criteri e modalità previsti dalla vigente normativa contrattuale al riguardo, la direzione è disposta, in occasione delle informative di cui al precedente punto 1), a fornire alla Rappresentanza Sindacale Aziendale ogni possibile indicazione sul lavoro decentrato, con dati rilevati periodicamente e relativi alle commesse affidate all'esterno rispetto al lavoro e alle fasi di produzione presenti nel ciclo produttivo interno.

3) - AMBIENTE DI LAVORO

La direzione aziendale riconosce l'intervento e il tariffario del Centro di medicina del lavoro quale struttura del Consorzio Socio-Sanitario competente nel territorio, ai fini della tutela della salute dei propri lavoratori di-

Bubini

pendenti. Criteri e modalità di intervento del Centro saranno preventivamente concordati tra le parti.

4) - ORARIO DI LAVORO - FERIE - FESTIVITA'

Ente il primo trimestre di ogni anno, a richiesta della Rappresentanza Sindacale Aziendale, si effettuerà un incontro tra le parti per determinare, in via di massima, l'utilizzo delle festività sopresse, del godimento delle ferie e quello delle 40 ore di cui all'art. 29 del C.C.N.L. paragrafo 2) (che entrerà in vigore dal 1°/7/81) tenendo presente le esigenze dei singoli lavoratori e le esigenze dell'azienda.

In relazione alle cinque festività sopresse di cui alla Legge N. 54 del 1977 ed al loro utilizzo secondo la normativa contrattuale vigente, la direzione è disponibile nell'arco dell'anno alla concessione di permessi individuali e retribuiti di almeno mezza giornata.

Per quanto concerne eventuali prestazioni straordinarie e le ex festività, la direzione informerà ogni anno la Rappresentanza Sindacale Aziendale circa l'avvenuto utilizzo per reparto.

5) - INQUADRAMENTO CATEGORIALE

La direzione aziendale è disposta ad esaminare a livello aziendale e sindacale il corretto inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, secondo la normativa contrattuale vigente al riguardo e sulla base delle mansioni non previste dal nuovo C.C.N.L.. Le richieste presentate ed esaminate dalle parti con il presente accordo sono state definite come da allegato protocollo.

6) - SALARIO

La direzione riconoscerà a tutti i dipendenti l'aumento del premio di produzione differenziato, rispetto ai livelli retributivi contrattuali, con assorbimento dei superminimi in atto limitatamente alle quote riparametrate, come da tabella che segue:

Cat.	A	Lit.	18.000	+	Lit.	18.000		(200)
"	B1	"	18.000	+	"	11.700		(165)
"	B2	"	18.000	+	"	8.100		(145)
"	X	"	18.000	+	"	5.400		(130)
"	C	"	18.000	+	"	3.600		(120)
"	D	"	18.000	+	"	1.800		(110)
"	E	"	18.000			=====		(100)

Detto aumento decorrerà nella misura del 50% dal 1° luglio 1980 ed il restante 50% dal 1° febbraio 1981.

7) - DURATA

Il presente accordo avrà durata fino al 31.12.1982.

Esso sostituisce ed integra i precedenti accordi integrativi aziendali.

PROTOCOLLO ALLEGATO ALL'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL 24.7.80

CATEGORIE

Le parti convengono in sede di rinnovo dell'accordo integrativo aziendale che ai sottoelencati dipendenti siano riconosciuti i miglioramenti di seguito indicati:

- GAVIOLI IELLA: da intermedia cat. C ad intermedia cat. B2 dal 1°/9/80, con assorbimento del superminimo individuale.
- PAGLIUCA IOLANDA - OLIVA RITA: da operaia cat. C ad intermedia cat. C con decorrenza dal 1°/9/80.
- MORETTI EDVIGE: da operaia cat. C ad intermedia cat. C dal 1°/1/81.
- RIGHI IDA: da operaia cat. D ad operaia cat. C dal 1°/1/81.
- BUZZEGA ADERITA - ZUPPIROLI ALBERTINA: riconoscimento di un superminimo di L.10.000 dal 1°/7/80, che verrà elevato a L.15.000 mensili dal 1°/1/81.
- GALLI ALBERTO: riconoscimento di un superminimo mensile di Lit.5.000 dal 1°/7/81

[Handwritten signatures and initials]
Gianol Telle
Bubice
Lgl

[Handwritten signature]
Bubice